



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARRANGER A
SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DI UN BASKET BOND A GARANZIA REGIONALE.
PR FESR 2021/2027, PRIORITA’ 2**

ALLEGATO 3
CAPITOLATO TECNICO

INDICE

PREMESSA.....	2
Art. 1. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	3
Art. 2. LE IMPRESE BENEFICIARIE	3
Art. 3. LE CARATTERISTICHE DEI MINIBOND	4
Art. 4. LE FINALITA' DEI MINIBOND	4
Art. 5. LE NOTE	4
Art. 6. LE CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA.....	5
Art. 7. COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO E ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO.....	5
Art. 8. RESTITUZIONE DEL CASH COLLATERAL ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.....	6
Art. 9. COSTITUZIONE DELLO SPV	6
Art. 10. I PROFILI AFFERENTI AGLI AIUTI DI STATO.....	6
Art. 11. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ARRANGER	7
Art. 12. DURATA DELLE ATTIVITA' E IMPORTO DEL CONTRATTO.....	10
Art. 13 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO – COSTI A CARICO DELL'ARRANGER E COSTI A CARICO DELLE IMPRESE	11

PREMESSA

Con Delibera n. 291 del 28 febbraio 2023, la Giunta regionale dell' Emilia-Romagna ha stabilito:

- di attivare, in attuazione dell'OP 2 del PR-FESR 2021- 2027, l'operazione finanziaria denominata "*basket bond* Emilia-Romagna", finalizzata a sostenere l'accesso da parte delle imprese dell'Emilia-Romagna a fonti di finanziamento alternative al credito bancario, istituendo a tal fine, uno strumento finanziario di garanzia denominato "fondo di garanzia *minibond*" (FGM)
- di destinare allo strumento "fondo di garanzia minibond", nell'ambito dell'OP 2, risorse iniziali pari a € 25.000.000,00, a garanzia delle prime perdite di un portafoglio, di importo complessivo di € 100.000.000,00;
- di approvare la Scheda Prodotto "fondo di garanzia minibond", allegato A alla DGR 291/2023, a supporto dell'operazione "*basket bond* Emilia-Romagna";
- che possono beneficiare delle garanzie del fondo FGM le imprese operanti, come attività principale, nelle seguenti sezioni della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007): B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S;
- di rimandare a eventuali successivi provvedimenti del Responsabile del Settore Affari generali o giuridici, strumenti finanziari, regolazione ed accreditamenti quale dirigente competente per materia, gli atti e le azioni necessari all'affidamento del servizio di *arranger* e all'avvio e alla operatività dello strumento.

Il Fondo di Garanzia minibond è inizialmente dotato di 25 milioni di euro di risorse a valere sul PR FESR 2021-2027, a sostegno di un'operazione di portafoglio di ammontare pari a 100 milioni di euro. E' tuttavia prevista l'eventualità di un incremento della dotazione del Fondo di Garanzia con risorse derivanti dai rientri dell'operatività degli strumenti finanziari attivati, da Fondi SIE, dal bilancio regionale, nonché per effetto dell'ottenimento di altri apporti finanziari da parte di soggetti nazionali ed europei fino al 100% della dotazione iniziale. La Regione Emilia-Romagna, pertanto, intende riservarsi la facoltà di modificare l'appalto, per durata e importo, con un conseguente incremento del valore del portafoglio fino ad un importo massimo di 200 milioni di euro, a fronte di un incremento della dotazione del Fondo di Garanzia minibond fino ad un totale massimo di 50 milioni di euro.

Con riferimento esclusivamente all'attuazione dello strumento finanziario "Fondo di Garanzia minibond", così come descritto al Disciplinare di gara, tramite la presente procedura di gara la Regione Emilia-Romagna intende selezionare sul mercato un Operatore Economico specializzato e qualificato, dotato di competenze interdisciplinari, definito di seguito "*Arranger*", quale coordinatore finanziario del processo di emissione dei minibond e di interfaccia con i diversi soggetti coinvolti nella strutturazione dell'operazione, soprattutto per quanto riguarda il reperimento dei fondi e il collocamento dei titoli sul mercato, anche mediante operazioni di cartolarizzazione ex lege 130/99.

I servizi oggetto d'appalto della presente procedura di gara aperta si configurano come prestazione di servizi finanziari, relativi alla organizzazione e al collocamento di prestiti obbligazionari, definiti minibond, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex lege 130/99 di crediti assistite da garanzie a valere su risorse pubbliche previste dal PR FESR 2021-2027 messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna. L'importo stimato posto a base di gara è pari ad euro 3.000.000,00, a fronte di risorse attualmente messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna nella misura di euro 25.000.000,00.

I/le servizi/attività che l'Arranger dovrà espletare devono rispondere alle caratteristiche dell'operazione finanziaria in oggetto, che prevede la selezione delle imprese emittenti, la sottoscrizione/acquisto dei minibond emessi dalle imprese, la costituzione dello SPV e il collocamento delle Note emesse dallo SPV, l'erogazione allo SPV del *cash collateral* a supporto dell'operazione basket bond e la relativa costituzione del pegno.

ART. 1. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

I/le servizi/attività che l'Arranger dovrà espletare devono rispondere alle caratteristiche dell'operazione finanziaria in oggetto di cui all'Allegato A.

L'operazione ammessa a finanziamento sul PR FESR 2021-2027 è la seguente: minibond emessi da imprese operanti in Emilia-Romagna che vengono sottoscritti/acquistati da uno Special Purpose Vehicle (SPV), che li costituisce in portafoglio ed emette apposite Note, le quali, grazie alla presenza di un Security package (minibond assistiti da protezione pubblica), vengono sottoscritte da investitori istituzionali e/o da altri finanziatori/investitori.

I minibond sono prestiti obbligazionari senior non convertibili, sia quotati che non quotati, emessi da società italiane (escluse società finanziarie e bancarie) per importi inferiori o uguali ad euro 4,8 milioni.

ART. 2. LE IMPRESE BENEFICIARIE

Imprese, con esclusione delle microimprese, aventi una sede operativa nella regione Emilia-Romagna al momento della ammissione del minibond emesso nel portafoglio di basket bond.

Le imprese diverse dalle PMI, come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6.5.2003 e Reg. UE 651/2014, saranno ammesse subordinatamente all'approvazione di uno specifico regime d'aiuto.

Le imprese emittenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti indicati nella Scheda prodotto Allegato A al presente capitolato.

ART. 3. LE CARATTERISTICHE DEI MINIBOND

L'importo dei minibond sarà compreso tra un minimo di 2.000.000 e un massimo di 4.800.000.

Nel portafoglio, il taglio medio dei minibond non deve superare i 4 milioni di euro, ferma restando la tolleranza di una oscillazione, in più o in meno, del 10%.

La durata nominale massima dei minibond non deve superare gli 8 anni; il preammortamento non può essere superiore ai 24 mesi.

Le emissioni devono essere senior unsecured; non viene acquisita, a garanzia dei minibond, alcuna garanzia reale o personale, fatto salvo quanto previsto nella Scheda prodotto Allegato A al presente capitolato.

Il prezzo di emissione deve essere alla pari.

Il rimborso deve essere di tipo amortizing.

Il tasso di interesse deve essere fisso o variabile, determinato in base al merito di credito dell'emittente e alle condizioni di mercato ad ogni singolo slot.

In generale, i minibond devono rispettare le caratteristiche indicate nella Scheda prodotto Allegato A al presente Capitolato.

ART. 4. LE FINALITA' DEI MINIBOND

La provvista ottenuta mediante emissione dei *minibond* deve essere destinata alla copertura del fabbisogno per investimenti, materiali e immateriali, coerenti con quanto previsto dalle azioni 2.1.2, 2.2.2, 2.4.1 e 2.6.1 del PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027, effettuati nella regione Emilia-Romagna con eventuale quota a sostegno del circolante accessorio o funzionale agli investimenti, in misura non superiore al 30%; all'acquisizione di quote societarie, solo se strumentale alla crescita del *business* e fermo quanto previsto nella Scheda prodotto Allegato A al presente capitolato.

È escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti.

ART. 5. LE NOTE

Le Note saranno emesse dallo SPV ai sensi della legge n. 130/1999, per un ammontare pari alla somma degli importi dei minibond.

Le Note saranno sottoscritte da investitori istituzionali e/o da altri finanziatori/investitori.

ART. 6. LE CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

Le Note emesse dallo SPV beneficiano di un Security package composto dal portafoglio di minibond, il quale è assistito dalla garanzia reale finanziaria (cash collateral) pubblica concessa a protezione del medesimo.

Il cash collateral pubblico è costituito con fondi della Regione Emilia-Romagna, inizialmente pari a 25 milioni di euro; è messo a disposizione attraverso il Fondo di Garanzia minibond trasferito all'Arranger; è garanzia diretta e a prima richiesta, nei termini di cui all'art. 7 che segue; copre il 100% dei mancati pagamenti di capitale e interessi contabilizzati dallo SPV su ciascun minibond, entro il limite massimo del 25% dell'ammontare originario del portafoglio di minibond.

ART. 7. COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO E ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

La fase di costituzione del portafoglio deve concludersi entro 24 mesi dal verbale di avvio del servizio.

Il soggetto aggiudicatario, fermi gli obblighi di reportistica periodica di cui al successivo articolo 11, entro il suddetto termine comunica alla Regione Emilia-Romagna:

- la chiusura delle fasi di costruzione del portafoglio;
- l'ammontare complessivo del portafoglio;
- le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti in relazione al rating assegnato a ciascuna impresa, in conformità a quanto riportato in sede di offerta economica, nonché il piano di ammortamento dell'operazione.

L'Arranger, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2791 c.c. e del D.lgs. 2 maggio 2004 n. 170, costituirà in pegno in favore dello SPV, su conto corrente, le risorse che gli verranno trasferite dal Fondo di Garanzia minibond (FGM), che si caratterizza come fondo finanziario avente una collocazione separata dal patrimonio dell'Arranger, con destinazione vincolata alle finalità e modalità specifiche e con contabilità separata.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2791 c.c., gli interessi, eventuali altre sopravvenienze attive prodotti dal denaro costituito in pegno ai sensi del precedente comma saranno oggetto del *cash collateral* e andranno ad incremento della dotazione patrimoniale del FGM.

In caso di inadempimento di una impresa emittente, lo SPV deve attivare le procedure di cui all'art. 13 dell'Allegato 7 "Schema di Contratto" (Accordo di finanziamento) al Disciplinare di gara, per l'utilizzo del cash collateral.

L'Arranger è obbligato in solido con l'emittente inadempiente, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, al rimborso dei crediti nei confronti delle imprese emittenti, fino alla dichiarazione della loro inesigibilità.

ART. 8. RESTITUZIONE DEL CASH COLLATERAL ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L'Arranger deve restituire alla Regione Emilia-Romagna, al netto degli eventuali costi di recupero e di esecuzione forzata, quanto recuperato. I predetti importi netti recuperati alimentano il *cash collateral*, in modo che l'importo di quest'ultimo rientri nei massimali di cui all'art. 6 che precede, tenendo conto dei costi di recupero ed esecuzione forzata, nella misura in cui essi non sono rimborsati dalle imprese emittenti inadempienti.

Lo svincolo della garanzia pubblica è operato, *pari passu* con l'ammortamento dei *minibond* in portafoglio, come dettagliato all'art. 12, comma 5 dell'Allegato 7 "Schema di Contratto" (Accordo di finanziamento) al Disciplinare di gara.

ART. 9. COSTITUZIONE DELLO SPV

L'Arranger si adopera ai fini della costituzione della SPV ai sensi della Legge 130/1999, per il tramite di società specializzate, in tempo utile per la sottoscrizione dei Minibond.

I Minibond, complessivamente considerati, sono sottoscritti o acquistati dallo SPV, ed utilizzati come attivi a garanzia delle Note sottoscritte dagli Investitori. Le fasi di emissione dei Minibond da parte delle Imprese emittenti e delle Note da parte dello SPV si concludono in date prossime o coincidenti.

ART. 10. I PROFILI AFFERENTI AGLI AIUTI DI STATO

Sotto il profilo degli aiuti di Stato, non si configura aiuto all'*Arranger*, che viene selezionato con procedura pubblica.

A fronte della garanzia pubblica concessa, l'*arranger* riconosce un aiuto a ciascuna impresa emittente un *minibond* equivalente alla "commissione di garanzia", sulla base del "prezzo di mercato".

Quest'ultimo, ai sensi del paragrafo 3.3 della Comunicazione della Commissione 2008/C 155/02 del 20.6.2008, relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, coincide con il "premio esente" associato al *rating* dell'impresa emittente. Per le imprese diverse dalle PMI si rinvia all'approvazione di uno specifico regime d'aiuto.

Pertanto, l'impresa emittente che paga la "commissione di garanzia" beneficia di un aiuto pubblico, ai sensi della predetta Comunicazione della Commissione 2008/C 155/02 (paragrafi 4.3 e 4.4).

L'aiuto pubblico si considera concesso in misura pari alla differenza tra il "premio esente" dovuto dall'impresa (in quanto "fissato come minimo per la sua classe di rating") e il premio da essa effettivamente pagato.

La commissione di garanzia addebitata all'impresa non può, comunque, essere superiore al predetto "premio esente" da essa dovuto (in quanto "fissato come minimo per la sua classe di rating").

Con riferimento a ciascun *minibond*, l'aiuto di Stato insito nella garanzia oggetto del fondo FGM sarà concesso ai sensi e nel rispetto dei pertinenti articoli del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato o del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" o di eventuali regimi transitori. L'importo complessivo degli aiuti concessi è cumulabile con altri aiuti.

ART. 11. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ARRANGER

L'Arranger svolgerà le seguenti attività:

- a. predisposizione e pubblicazione dell'invito a manifestare interesse rivolto alle imprese potenziali emittenti;
- b. selezione delle imprese emittenti e supporto alle medesime;
- c. individuazione degli investitori e supporto ai medesimi;
- d. creazione dello SPV, ai sensi della legge n. 130/1999 e s.m.i., e supporto al medesimo;
- e. costituzione del pegno in favore dello SPV, attraverso le risorse trasferite dal Fondo di Garanzia *minibond*, che si caratterizza come fondo finanziario avente una collocazione separata dal patrimonio dell'Arranger, con destinazione vincolata alle finalità e modalità specifiche e con contabilità separata;
- f. individuazione di tutti gli altri soggetti da coinvolgere nella operazione di cartolarizzazione e supporto ai medesimi *Servicer*, Rappresentante dei Portatori dei Titoli; *Computation Agent*, *Cash Manager*, *Corporate Servicer*, Agente delle imprese emittenti per il pagamento dei *minibond*, Banca Agente delle imprese emittenti per il pagamento dei *minibond*, *Account Bank*, *Custodian Bank*, *Monitoring Agent*, Agenti per il recupero crediti, etc.);
- g. Redazione del manuale di gestione del Fondo (da concludere entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento- che verrà approvato con Determinazione Dirigenziale dall'AdG) e che dovrà contenere i seguenti elementi:

- g.1 definizione delle modalità e delle procedure di presentazione delle domande di strutturazione dei *minibond*;
- g.2 definizione delle modalità e dei tempi di istruttoria, valutazione e strutturazione in relazione alle caratteristiche del proponente e dei progetti di investimento, in coerenza alla metodologia e criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del 29/09/2022, o successivi aggiornamenti;
- g.3 esplicitazione delle fasi di progetto in cui vige per il Gestore l'obbligo di verifica del DURC dell'impresa richiedente il finanziamento (es. in fase di istruttoria, prima dell'erogazione del finanziamento ...);
- g.4 definizione delle modalità di effettuazione delle attività di verifica e controllo dei progetti finanziati e delle modalità di gestione degli esiti;
- g.5 definizione di modalità e tempistiche da adottare in presenza di variazioni della declinazione iniziale di progetto;
- g.6 definizione delle tempistiche a disposizione del Gestore ai fini della verifica delle rendicontazioni presentate;
- g.7 indicazione di modalità e tempistiche entro cui risulta possibile inviare richieste di proroga del termine ultimo di realizzazione del progetto (adeguatamente motivate) e entro cui le stesse possono essere concesse dal Gestore;
- g.8 definizione delle modalità utilizzate per la gestione di eventuali solleciti conseguenti al mancato rispetto delle scadenze di rendicontazione;
- g.9 definizione delle modalità di trattamento di eventuali anomalie rilevate (es. sofferenze, incagli, ritardi negli investimenti, ecc...) e di procedure e responsabilità previste in presenza di irregolarità commesse dalle imprese emittenti, compresi i casi in cui si dovesse configurare la necessità di iscrizione a ruolo di eventuali posizioni debitorie;
- g.10 indicazione di modalità e/o procedure previste al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di assenza di conflitto di interesse per il personale incaricato dal Soggetto Gestore allo svolgimento dell'attività di istruttoria e controllo;
- g.11 definizione di termini e condizioni per garantire che, mediante accordi contrattuali, le imprese emittenti adempiano agli obblighi in materia di comunicazione e pubblicità del sostegno fornito dai fondi in conformità con quanto previsto dalla Legge 124/2017 e dall'articolo 50, paragrafo 1, lettera c) del RDC, dalle altre disposizioni dell'articolo

- 50 e dall'allegato IX del RDC ("esposizione di targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico in cui compare l'emblema dell'Unione ...");
- g.12 adeguate piste di controllo, come previste dall'allegato XIII dell'RDC, che traccino i flussi procedurali connessi alla gestione di tutto l'*iter* dei progetti agevolati, dalla domanda inviata, all'emissione del *minibond*, alla gestione dei rientri, comprese procedure e responsabilità nel caso di irregolarità commesse dalle imprese emittenti e il processo relativo alla rendicontazione dei costi ammissibili al Soggetto Gestore, e conservate conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 82 RDC;
- g.13 modulistica e strumentazione di verifica (c.d. *check list*) su cui tracciare lo svolgimento dei controlli in fase di istruttoria, erogazione, rendicontazione e controllo in loco;
- g.14 definizione delle modalità di contabilizzazione degli interessi e altre plusvalenze maturate imputabili al sostegno dei fondi e previsione di opportune disposizioni disciplinanti eventuali perdite registrate dalla giacenza dei fondi trasferiti;
- g.15 organizzazione del gruppo di lavoro del Soggetto Gestore e modalità di *governance* del gruppo in linea con quanto già previsto in fase di Capitolato tecnico.
- h. verifica dei requisiti soggettivi delle imprese emittenti (di cui all'art. 2 che precede), dei requisiti dei minibond (di cui all'art. 3 che precede), nonché di verifica della destinazione della provvista dei minibond (di cui all'art. 4 che precede);
- i. calcolo del costo della garanzia, calcolo dell'aiuto e, in collaborazione con le competenti strutture regionali, adempimenti necessari alla consultazione e all'alimentazione del registro nazionale aiuti (RNA), alla rendicontazione SARI ed alla chiusura delle operazioni su RNA;
- j. verifica che i destinatari finali adempiano agli obblighi in materia di comunicazione e pubblicità del sostegno fornito dai fondi in conformità con quanto previsto dalla Legge 124/2017 e dall'articolo 50, paragrafo 1, lettera c) del RDC, dalle altre disposizioni dell'articolo 50 e dall'allegato IX del RDC ("esposizione di targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico in cui compare l'emblema dell'Unione ...");
- k. in caso di inadempimento relativo al pagamento delle somme dovute di una impresa emittente (gli investitori potranno far decadere dal beneficio del termine l'emittente), lo SPV utilizza il Cash Collateral a copertura degli importi dovuti da tale emittente per capitale, interessi e spese legali a valere sul minibond emesso, secondo la procedura indicata al punto 6 dell'Allegato A Scheda prodotto;
- l. predisposizione e invio alla Regione Emilia-Romagna di una reportistica periodica conforme a quanto richiesto dal reg (UE) 1060/2012 e suoi allegati conforme al documento "reportistica

esemplificativa" Allegato B al presente capitolato. Per tutto il periodo di investimento, il soggetto gestore predisporrà un data base semestrale o annuale, su indicazione della Regione, con i dati necessari agli adempimenti relativi alla rilevazione SARI e alla Legge 266/97 e che consentano il rispetto delle previsioni contenute nel RDC e suoi allegati.

In particolare, l'Arranger organizza tutti i rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti nell'operazione, in modo da assicurare la migliore tutela dei diritti e degli interessi della Regione Emilia-Romagna, quale fornitore della protezione pubblica nell'operazione di cartolarizzazione.

I servizi oggetto della presente procedura di gara aperta si configurano celeri, coerenti e analitici e relativi alla organizzazione e al collocamento di prestiti obbligazionari di importo nominale iniziale complessivo massimo di 100 milioni di euro, fatto salvo quanto indicato in premessa in relazione alla facoltà di modificare l'appalto.

I/le servizi/attività che l'Arranger dovrà espletare devono rispondere alle caratteristiche dell'operazione finanziaria in oggetto che prevede l'acquisizione dei *minibond* emessi dalle imprese, il progetto di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999 e il collocamento delle Note.

L'Arranger metterà a disposizione, per tutta la durata dell'operazione, un gruppo di lavoro dedicato. Il gruppo di lavoro sarà formato da professionisti con comprovata esperienza nei seguenti ambiti:

- *project management*;
- selezione e valutazione di imprese, di valutazione di *business plan* e di selezione e valutazione di progetti industriali;
- efficienza energetica e/o energia rinnovabile;
- meccanismi di gestione contabile, monitoraggio e rendicontazione dei fondi SIE;
- aiuti di Stato;
- gestione di fondi agevolati similari.

ART. 12. DURATA DELLE ATTIVITA' E IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Le attività di cui all'art. 11 che precede hanno inizio dalla data verbale di avvio del servizio e hanno durata complessiva fino alla chiusura della operazione di cartolarizzazione, sia per quanto attiene alle PMI emittenti i Minibond che per quanto riguarda gli investitori dalla sottoscrizione del Contratto stimata in un massimo di 75 mesi e si concluderà alla data del 31/12/2029. A partire dal 01/01/2030 non sarà più possibile procedere ad alcuna nuova emissione ma resterà valida l'applicazione dell'accordo di finanziamento ai basket bond ancora in essere a quella data e fino

alla definitiva estinzione degli ammortamenti sottostanti relativi ai minibond emessi, nonché alla soluzione dei contenziosi in essere.

2. In considerazione della natura e tipologia dell'operazione, del criterio di aggiudicazione e di formazione dell'offerta, dell'alea relativa alla misura finale del portafoglio di bond a costituirsi e, soprattutto, atteso che il compenso dell'aggiudicatario cederà totalmente a carico delle PMI beneficiarie e rappresenta una delle voci di costo complessivo dell'operazione, concorrendo alla determinazione delle offerte, il valore dell'appalto viene stimato convenzionalmente in Euro 6.000.000,00, corrispondente al 3% del valore massimo dell'operazione di cartolarizzazione, pari a Euro 200.000.000,00 in caso di esercizio della facoltà di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016.
3. Alla luce dell'ammontare delle risorse attualmente stanziare dalla Regione Emilia- Romagna, in misura pari a 25 milioni di Euro, l'importo stimato posto a base di gara è pari ad Euro 3.000.000,00, corrispondente al 3% del valore dell'operazione di cartolarizzazione, pari a Euro 100.000.000,00 realizzabile sulla base delle risorse attualmente disponibili; come precisato nel Disciplinare di gara e all'art. 8 "Compenso a favore dell'Arranger" e all'Art. 22 "Varianti contrattuali" dell'Allegato 7 "Schema di contratto" al Disciplinare di gara (Accordo di finanziamento).
4. Detti valori sono così determinati prevedendo l'ipotesi in cui il portafoglio sia costituito nella misura massima prevista in base alle risorse disponibili per l'erogazione delle garanzie, come sopra indicata, e devono intendersi ridotti in proporzione all'eventuale minor valore del portafoglio.

ART. 13 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO – COSTI A CARICO DELL'ARRANGER E COSTI A CARICO DELLE IMPRESE

1. Fermo il rispetto delle disposizioni previste nel Bando, nel Capitolato e nel Disciplinare, l'arranger si impegna ad osservare il piano di lavoro illustrato in sede di Offerta Tecnica e gli standard di qualità ivi rappresentati. L'esecuzione delle previsioni di cui all'Offerta Tecnica e la qualità del servizio svolto saranno oggetto di verifica da parte della Regione Emilia-Romagna nel corso dell'esecuzione del accordo di finanziamento in conformità a quanto previsto dal Capitolato e dal Disciplinare.
2. Potrà farsi ricorso ad appositi software tool informatici, ove necessario forniti da società specializzate, con la finalità di facilitare la raccolta e la gestione dei rapporti (ivi incluse le manifestazioni di interesse) con le Imprese in relazione alla loro partecipazione all'Operazione.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato 7 "Schema di contratto" (Accordo di finanziamento) al Disciplinare di gara, il compenso dell'arranger include:
 - costi di strutturazione ed eventuale collocamento delle note;
 - costo del legale dell'arranger;

- costo del legale degli Investitori;
 - costo per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di sottoscrizione dei minibond;
 - costo per la costituzione del pegno a favore dello SPV;
 - costo Monte Titoli per il censimento dello SPV e il censimento delle note;
 - costo una tantum relativo ai servizi pluriennali prestati dagli agenti dello SPV (a mero titolo esemplificativo: Servicer, Rappresentante dei Portatori dei Titoli, Computation Agent, Cash Manager, Corporate Servicer, Paying Agent Account Bank, Custodian Bank, eventualmente Monitoring Agent, ecc.);
 - costi relativi alle procedure di recupero dei crediti deteriorati.
4. Sono, inoltre, costi a carico delle Imprese emittenti i seguenti ulteriori costi:
- a) costi una tantum:
- Costi legali per la capacity opinion relativa alle Imprese emittenti;
 - Costi notarili relativi alle delibere di emissione dei minibond;
 - Costi una tantum per l'ottenimento del rating;
 - Costo Monte Titoli per il censimento delle Imprese emittenti e dei minibond;
 - Agente delle Imprese emittenti per il pagamento dei minibond e Banca Agente per il pagamento dei minibond;
- b) costi ricorrenti:
- costo Agente per il pagamento dei minibond;
 - costo banca agente per il pagamento dei minibond;
 - costo canone annuo Monte Titoli;
 - costo mantenimento del rating
 - costo certificazione bilanci.
- c) componente onerosa della commissione di garanzia, nella misura calcolata dall'arranger ai sensi dell'art. 10 del presente Capitolato tecnico, ove non incorporata nella cedola dei minibond.
5. È facoltà dell'arranger indicare un'Agenzia di Rating ECAI che rilascerà il rating alle Imprese partecipanti all'Operazione, secondo condizioni economiche di maggior favore; resta inteso che le Imprese emittenti potranno avvalersi di una diversa Agenzia di Rating ECAI.
6. Le spese ricorrenti relative agli agenti dello SPV saranno ricomprese nel costo della cedola del minibond e indicati dall'arranger.

Allegati:

Allegato A - Scheda Prodotto

Allegato B - Elementi qualificanti della reportistica